



Atto TOB4U1

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Unica Ambientale

N. Reg. Decr. 73/2022 Data 10/03/2022

N. Protocollo 13131/2022 3

Oggetto: MEPOL SRL - via Kennedy, 7/d - RIESE PIO X.

Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13

Marzo 2013, n. 59.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 30/07/2021 per il
tramite del S.U.A.P., con cui la ditta MEPOL SRL (P.IVA
03239900263), con sede legale e produttiva in via Kennedy,
7/d - RIESE PIO X - chiede il rilascio dell'Autorizzazione
Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013
per modifica di un impianto che dà luogo ad emissioni in
atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs.
n.152/2006;

CONSIDERATO che la ditta è in possesso dell'Autorizzazione
Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Treviso con
decreto n.21/2021 in data 22/01/2021 integrato con decreto
128/2021 in data 21/04/2021 e rilasciati dal SUAP del



Comune di Riese Pio X relativamente a:

-emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 270-271 del D.Lgs. 152/2006, parte quinta;

-scarico delle acque reflue provenienti dal sistema di depurazione delle acque di dilavamento meteorico dei piazzali e dagli sfiori, presenti sulla linea di raccolta delle acque di raffreddamento, con recapito nello Scarico Cal di Monte Nord, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II;

-attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. n.152/2006;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico allo scarico delle acque di raffreddamento del ciclo produttivo con recapito nello Scarico Cal di Monte Nord, rilasciato dal Consorzio di bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba" in data 10/12/2020, prot. n. 20103/2020;

RITENUTO di chiedere alla ditta la trasmissione a questa Amministrazione del suddetto nulla osta aggiornato in cui venga richiamato lo scarico sia delle acque di raffreddamento che delle acque meteoriche di dilavamento nello "Scarico Cal di Monte Nord";

VISTA la DGRV 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti;

DATO ATTO che la ditta ha già prestato la seguente garanzia



finanziaria:

-fideiussione assicurativa n.350419870 e successive
appendici n. 1 - 2 - 3, emesse da GENERALI ITALIA S.P.A.
con scadenza in data 23/11/2032, validità fino al
23/11/2034 e massimale assicurato pari a € 8.000,00
(ottomila/00);

DATO ATTO che la Ditta, con nota pervenuta il 18/12/2020 e
assunta al prot. n. 69623, comunica che l'attività di
recupero rifiuti della tipologia 10.1 del D.M. 05/02/98 non
rientra nel campo di applicazione del D.M. n. 78 del 31
marzo 2020 (cessazione della qualifica di rifiuto della
gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso), in
quanto per tale tipologia di rifiuti svolge attività di
recupero di cascami e scarti di produzione, rifiuti di
polvere e granuli (EER 070299 e 160306), e non svolge
attività di recupero di rifiuti di cui alla tipologia 10.2
del D.M. 05/02/98 (pneumatici non ricostruibili, camere
d'aria non riparabili e altri scarti di gomma, EER 160103),
cui fa riferimento il D.M. 78/2020;

VISTE le integrazioni della ditta pervenute in data
20/01/2022 prot. prov. n.3132;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato dato riscontro, da
parte del Comune di Riese Pio X, alla nota datata
06/10/2021 prot. prov. n.58099 con cui si chiede il parere
ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/2006;



VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. n. 33/1985, il D.Lgs. n. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta MEPOL SRL nell'impianto sito in via Kennedy, 7/d - RIESE PIO X, relativamente a:

- emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 270-271 del D.Lgs. 152/2006, parte quinta;

- scarico delle acque reflue provenienti dal sistema di depurazione delle acque di dilavamento meteorico dei piazzali e dagli sfiori, presenti sulla linea di raccolta delle acque di raffreddamento, con recapito nello Scarico Cal di Monte Nord, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II;

- attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. n.152/2006.

ART. 2 - L'Autorizzazione Unica Ambientale aggiorna i



decreti n. 21/2021 in data 22/01/2021 integrato con decreto
128/2021 in data 21/04/2021, che vengono revocati. Rimane
ferma, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R.
n.59/2013, la scadenza fissata dal decreto n.21/2021.
Pertanto l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino
al 29/05/2032 ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del
D.P.R n. 59/2013.

ART. 3 - La ditta, entro 120 (centoventi) giorni dal
ricevimento della presente autorizzazione, deve trasmettere
a questa Amministrazione copia del nulla osta idraulico
allo scarico aggiornato, che richiami l'immissione, nello
"Scarico Cal di Monte Nord", sia delle acque di
raffreddamento che delle acque meteoriche di dilavamento.

ART. 4 - Entro 30 giorni dal ricevimento del presente
provvedimento, la ditta deve provvedere a recepire lo
stesso nel contratto di fideiussione vigente.

ART. 5 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e
le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 6 - Il presente atto è adottato restando comunque
salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i
provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi
all'art. 1, con particolare riferimento a quanto previsto
nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata
dall'Ente gestore del corpo ricettore dello scarico.



ART. 7 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 8 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 9 - Il presente provvedimento è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Riese Pio X perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.

Dott. Simone Busoni

EMISSIONI IN ATMOSFERA - VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola datata 17.01.2022, allegata alla nota integrativa pervenuta in data 20.01.2022, n. prot. 3132.22.

Operazioni di carico delle linee di estrusione, miscelazione ed insilaggio

Punti di emissione E13-E10-E6

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: silice cristallina

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 25 g/h.

Operazioni di estrusione

Punti di emissione E3-E4-E5-E12

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: altri composti organici volatili

Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella D, parte II, allegato I alla parte V del D. lgs. 152/06

Parametro: acrilonitrile, benzene, butadiene, cloruro di vinile monomero, formaldeide

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 25 g/h

Parametro: acetaldeide, fenoli

Valore limite di emissione: 20 mg/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 100 g/h

Parametro: stirene

Valore limite di emissione: 150 mg/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 2000 g/h

Parametro: diclorobenzidina

Valore limite di emissione: 1 mg/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 5 g/h

Parametro: acido cianidrico

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 50 g/h

Parametro: acido cloridrico

Valore limite di emissione: 30 mg/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 300 g/h.

Operazioni di miscelazione in silos

Punti di emissione E7 ⁽¹⁻¹⁰⁾

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: silice cristallina

Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 25 g/h.

Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione

L'emissione in atmosfera, rilasciata dal punto di emissione identificato con la sigla E11, ed afferente alle operazioni di laboratorio analisi/qualità e test di resistenza termica sui prototipi di materiale plastico, non è soggetto ad autorizzazione ex art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006.

L'emissione in atmosfera, rilasciata dal punto di emissione identificato con il simbolo E8, ed afferente alle operazioni di produzione calore con un impianto termico alimentato a GPL con potenzialità nominale termica di 64 kW, non ricade nel campo di applicazione del titolo I alla parte V del D. lgs. 152/06.

Procedure di messa in esercizio e regime per le modifiche impiantistiche relative alle operazioni di estrusione e carico linee

Punti di emissione E13-E6-E12

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso.

Tra la messa in esercizio dell'impianto e la sua messa a regime deve intercorrere un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.

Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia di Treviso e ad Arpav, Dipartimento Provinciale di Treviso, i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni ed i dati relativi alla verifica di omogeneità del flusso emissivo conforme alla norma UNI EN 15259.

Misure analitiche di autocontrollo e prescrizioni

Operazioni di insilaggio e miscelazione

Punto di emissione E7 ⁽¹⁻¹⁰⁾

Non si prescrivono misure analitiche di autocontrollo.

Operazioni di estrusione, miscelazione, stoccaggio del prodotto finito, carico linee di estrusione

Punti di emissione E3-E4-E5-E6-E10-E12-E13

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa) ed al tenore di ossigeno di riferimento se prescritto;

- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle linee guida camini “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it;
- modalità di campionamento diverse, legate alla durata o alla discontinuità dell'emissione, devono essere preventivamente comunicate;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:

Operazione	Sistema di trattamento	Punto di emissione
Carico linee, insilaggio	Filtro a maniche	E6
Carico linee, insilaggio	Filtro a maniche	E10
Carico linee, insilaggio	Filtro a maniche	E13

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
- relativamente al sistema di trattamento degli effluenti gassosi afferente al punto di emissione E13, si prescrive di installare un misuratore di pressione differenziale al fine di misurare le perdite di carico dell'impianto. La perdita di carico al filtro è di 800 Pa.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione E3-E4-E5-E6-E10-E12-E13 devono essere dotati ciascuno di 2 prese per misure e campionamenti, con diametro interno di 4 pollici, munite di flangia, poste sulla stessa sezione a 90 gradi l'una dall'altra.

I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la misura dei composti organici volatili;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodi NIOSH 2016(2003), EPA 323, EPA 316 per la formaldeide;
- Metodi NIOSH 2018 (2003), EPA TO 11 A per le aldeidi;
- Metodo di cui al D.M. 25.8.2000 Allegato 2 e metodo UNI EN 1911 per la determinazione di acido cloridrico;
- Metodo di cui alla norma UNI 10568 per la determinazione della silice cristallina;
- Metodo di cui al D.M. 25.8.2000 per acido cianidrico;
- Metodi di cui alle norme EPA CTM - 032 (1999), EPA TO-8 (1986), NIOSH 2546 (1994), OSHA 32 (2001) per i fenoli.

L'uso di metodi analitici diversi rispetto a quelli prescritti dovrà essere comunicato preventivamente alla Provincia di Treviso ed al Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso ed autorizzato.

ALLEGATO TECNICO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
Artt. 214-216 D.Lgs n. 152/2006.

La Ditta MEPOL S.R.L., con sede legale e attività di recupero in Via Kennedy, 7/D, in Comune di Riese Pio X (TV), è iscritta al n° 1461/2019 del Registro Provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per le seguenti tipologie e relative attività di recupero descritte nell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998:

Tipologia: 6.1

✓ attività di sola messa in riserva (R13);

✓ attività di recupero: 6.1.3 (R13/R3);

Quantitativo massimo annuale di rifiuti ritirabili: 1.400 t;

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto in sola (R13): 10 t;

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto funzionale all'attività di recupero (R3) condotta nello stesso impianto: 7 t;

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 6.1.4;

Tipologia: 6.2

✓ attività di sola messa in riserva (R13);

✓ attività di recupero: 6.2.3 (R13/R3);

Quantitativo massimo annuale di rifiuti ritirabili: 1.400 t;

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto in sola (R13): 16 t;

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto funzionale all'attività di recupero (R3) condotta nello stesso impianto: 7 t;

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 6.2.4;

Tipologia: 10.1

✓ Attività di sola messa in riserva (R13);

✓ Attività di recupero 10.1.3 a) (R13/R3);

Quantitativo massimo annuale di rifiuti ritirabili: 100 t;

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto in sola (R13): 4 t;

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto funzionale all'attività di recupero (R3) condotta nello stesso impianto: 2 t;

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 10.1.4 a);

➤ La quantità massima annua totale di rifiuti ritirabili presso l'impianto è di: 2.900 t;

➤ Il quantitativo istantaneo massimo totale di rifiuti in attesa di recupero messi in riserva (R13) all'interno dell'insediamento e funzionale all'attività di recupero (R3) condotta nello stesso impianto è di: 16 t;

- Il quantitativo istantaneo massimo totale di rifiuti stoccabili nell'impianto e per i quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva (R13), per il successivo recupero in altro impianto è di: 30 t.

Gestione dell'attività di recupero rifiuti

L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e allo stoccaggio di rifiuti viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 agli atti di questa Amministrazione.

L'impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni riportate nel D.M. 05/02/1998 per la singola tipologia di rifiuto e rispettiva attività di recupero. In particolare, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, le modalità di recupero e le caratteristiche dei prodotti ottenuti, devono corrispondere con quanto indicato nelle norme tecniche del D.M. 05/02/1998.

Fatte salve le procedure di cui alla Decisione n. 955/2014 e s.m.i., nonché le eventuali norme nazionali di recepimento, le analisi sui rifiuti in ingresso sono condotte secondo quanto indicato all'art. 8 del DM 05/02/1998 e dalla normativa vigente sulla procedura di classificazione dei rifiuti.

L'attività di messa in riserva R13 deve essere condotta in conformità all'art. 6 e all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998.

L'attività deve essere condotta nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza nell'ambiente di lavoro e di prevenzione incendi.



Scarico delle acque reflue industriali: valori limite di emissione e prescrizioni

La ditta nell'effettuazione dello scarico:

- del refluo proveniente dal sistema di depurazione delle acque di dilavamento meteorico dei piazzali;
- del refluo proveniente dal sistema di depurazione degli sfiori presenti sulla rete di raccolta delle acque di raffreddamento,

con recapito nello Scarico Cal di Monte Nord, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella A, del D.M. 30/07/1999. In particolare, per il parametro "piombo" i limiti da rispettare sono quelli indicati nella sezione 4;
- b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:

- semestrale sul refluo in uscita dagli sfiori presenti sulla linea di raccolta delle acque di raffreddamento (Punto di prelievo n°1), per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo e idrocarburi totali;
- semestrale sul refluo in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di dilavamento meteorico dei piazzali (Punto di prelievo n°2), per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo e idrocarburi totali;
- annuale sul punto di prelievo n°3 (Scarico finale), prima dell'immissione nel corpo recettore, per la valutazione del saggio di tossicità acuta.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo;

- d) gli scarichi devono essere accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 l e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

Prescrizioni gestionali dell'impianto di trattamento e delle reti fognarie

Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione delle reti fognarie, delle reti di raccolta delle acque di raffreddamento e degli impianti di depurazione, vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volti a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.



È vietato immettere nella rete di raccolta e di scarico delle acque industriali, nonché nell'impianto di depurazione, reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.

Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

Gestione dello stabilimento

Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'attività dello stabilimento e dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione della pavimentazione dei piazzali, alle strutture di contenimento, alle linee di lavorazione, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.